INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL 1995 E ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PRECEDENTI ALLUVIONI

# Art. 14

## Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile

Allo scopo di potenziare la capacita' di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano entro il maggio 1996 per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni , alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, queste ultime iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione. I beni mobili ed i beni mobili registrati di proprieta' dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito ... alle organizzazioni di volontariato, nonche' alle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, purche' siano destinati unicamente allo svolgimento di attivita' di protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalita' e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2. 3-bis. Per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, e' autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Versione in vigore dal 28 febbraio 1996, non più in vigore dal 10 gennaio 1997 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni |
| Estremi | Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-da-eccezionali-eventi/art-14-agevolazioni-a-favore-delle-associazioni-di-volontariato-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it